



# Comune di Riolunato

## Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### N.4 DEL 30/03/2023

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemilaventitre, addì **trenta** del mese di marzo alle ore **20:30**, in modalità mista, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello nominale risultano:

|    |                        |             | Presenti | Assenti |
|----|------------------------|-------------|----------|---------|
| 1  | Contri Daniela         | Sindaco     | X        |         |
| 2  | Checchi Lorenzo        | Consigliere | X        |         |
| 3  | Rocchi Giordano        | Consigliere | X        |         |
| 4  | Amidei Samuele         | Consigliere | X        |         |
| 5  | Migliori Federico      | Consigliere | X        |         |
| 6  | Capasso Pasqualina     | Consigliere | X        |         |
| 7  | Fini Maurizio          | Consigliere | X        |         |
| 8  | Bonfiglioli Fabrizio   | Consigliere | X        |         |
| 9  | Amidei Maria Luisa     | Consigliere | X        |         |
| 10 | Fini Francesco Saverio | Consigliere | X        |         |
| 11 | Gianni Pamela          | Consigliere | X        |         |

PRESENTI N. **11**

ASSENTI N. **0**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Balestrieri Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Premesso:**
  - che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
  - che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
  - che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- **Dato atto** che, a seguito di quanto sopra esposto, il Consiglio Comunale del Comune di Riolunato con propria deliberazione n. 13 del 30/04/2014 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e ss.mm. e ii.;
- **Richiamato** il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- **Visto** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. n. 446/97 l'imposta unica comunale (IUC), relativamente all'IMU, alla TASI ed alla TARI;
- **Visti** i commi da 639 a704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- **Visti:**
  - Il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
    - I criteri di determinazione delle tariffe;
    - La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - La disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di eliminare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- **Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
  - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **Visti** inoltre:
  - l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
  - l'art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
  - l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,...Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
  - l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- **Richiamati**
  - l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...]”;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 in ordine alla predisposizione degli atti per l'invio nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- **Visto** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023 da parte degli enti Locali è stato differito al 30/04/2023;
- **Richiamato** il D.Lgs. n. 116/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135);
- **Considerato** che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);
- **Richiamato** il Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2007 e s. m. e i.;
- **Richiamate** inoltre:
  - la L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010;
  - la delibera di Giunta regionale n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 802/2007;
  - la delibera di Giunta regionale n. 2149/2004;
  - la circolare esplicativa della Regione Emilia Romagna del 03/10/2008;
- **Atteso** che al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della TARI, a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;
- **Vista** la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dall'Ufficio Tributi comunale nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Dato atto** che il regolamento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- **Preso atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
- **Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a sostituire il regolamento, approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 30/04/2014, con il nuovo “Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più chiara per il cittadino, confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;
- **Visti:**
  - l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- l'art. 69 dello Statuto, in ossequio al quale lo schema di Regolamento è stato depositato per 15 giorni presso l'Ufficio della Segreteria, previo avviso al pubblico nelle forme ivi indicate;
- **Visto** il parere favorevole della responsabile del Settore Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il parere favorevole del Settore Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Acquisito**, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Mele Tommaso, con verbale del 28 marzo 2023, depositato agli atti;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
- **Con il voto** favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il predetto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2023;
- 3) **DI DELEGARE** l'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto, con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

=====

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

**Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, \_\_20/03/2023\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Luciana Mattei

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, \_\_20/03/2023\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Luciana Mattei

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Contri Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Balestrieri Elena

**C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo

Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[   ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Fto Balestrieri Elena

---

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo  
Claudia rag. Contri